



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29 Del 03-07-2022

Oggetto: UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA LAGA - NOMINA RAPPRESENTANTI COMUNALI IN SENO AL CONSIGLIO.

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di luglio alle ore 11:48, nella solita sala delle adunanze, alla Prima convocazione in seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

D'Angelo Camillo	P	D'Angelo Simona	P
Ragonici Luca	P	D'Anselmo Franco	P
Caterini Battista	P	Gramenzi Massimiliano	P
Angelini Simone	P	Stangoni Settimio	P
Riccioni Emanuele	P	Ferrara Gildo	P
Piccioni Teodora	P		

Assegnati 11
In carica 11
Presenti 11
Assenti 0

Assume la Presidenza il Sindaco D'Angelo Camillo il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE dr. Piccioni Tiziana.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, presentata dall'Assessore responsabile dell'Area interessata, dando atto che la medesima:

- è stata istruita e predisposta dal responsabile del servizio competente;
- reca i pareri di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Il Sindaco e il Segretario Comunale informano i consiglieri sulle modalità della votazione a scrutinio segreto e separata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che precedono

Premesso che:

- con deliberazione Consiglio comunale n. 55 del 18 dicembre 2013 veniva approvato l'atto costitutivo e lo statuto della costituenda Unione dei Comuni denominata "Unione dei Comuni montani della Laga" tra i Comuni di Campli, Torricella Sicura, Valle Castellana, Cortino e Rocca Santa Maria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del *Testo unico degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con l'obiettivo dello svolgimento congiunto e coordinato delle funzioni fondamentali dei Comuni, oltre che dei servizi di area vasta;
- in data 20 gennaio 2014 veniva sottoscritto dai Sindaci l'atto costitutivo e l'allegato statuto della Unione dei Comuni montani della Laga;

Atteso che l'Unione dei Comuni medesima vede attualmente la partecipazione dei Comuni di Campli, Cortino, Torricella Sicura, Rocca Santa Maria, e Valle Castellana;

Atteso che l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni Montani della Laga è stato sottoscritto dai Sindaci in data 20 Gennaio 2014;

Visto l'art. 32 del *Testo unico degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che prevede:

Articolo 32 - Unione di comuni

- 1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'[articolo 44, secondo comma, della Costituzione](#) e delle leggi in favore dei territori montani.*
- 2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.*
- 3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente,*

garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 1, comma 3](#), e dall'[articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#), recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'[articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#). (51)

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

Richiamati gli artt. 13 e 14 dello Statuto dell'Unione dei Comuni della Laga:

Art. 13 Organi dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Presidente dell'Unione;
- b) la Giunta dell'Unione;
- c) il Consiglio dell'Unione.

2. I successivi articoli disciplinano la formazione e l'organizzazione degli organi di governo, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- il Presidente dell'Unione è eletto tra i consiglieri che ricoprono la carica di Sindaco;
- il Consiglio dell'Unione è composto esclusivamente dai Consiglieri e dai Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari.

Art. 14 Composizione del Consiglio

1. *Il Consiglio dell'Unione è composto dal Sindaco e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza, in ottemperanza al principio della garanzia della presenza delle minoranze.*
2. *Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione, il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco, se lo stesso è anche consigliere comunale, in subordine da altro consigliere eletto dal Consiglio comunale.*
3. *Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante votazione separata cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, ed i consiglieri di minoranza.*
4. *E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.*
5. *Se in Consiglio comunale non sono presenti consiglieri eletti in liste diverse da quelle collegate al Sindaco, i rappresentanti del Comune nell'Unione sono il Sindaco e un consigliere comunale eletto dal Consiglio comunale.*
6. *I consiglieri dell'Unione decadono automaticamente con lo scioglimento del rispettivo Consiglio comunale che li ha eletti. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro trenta giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli comunali.*
7. *Se i rappresentanti dei Comuni non sono eletti nel termine previsto dal precedente comma 6), sono di diritto componenti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, il consigliere comunale di maggioranza ed il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale. In caso di parità di cifra individuale, è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.*
8. *E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale. La comunicazione deve altresì attestare che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del d.lgs 267/2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del medesimo decreto legislativo.*
8. *Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati.*
9. *In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.*
10. *Nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, provvede all'esame delle condizioni degli eletti ed alla loro convalida.*

Ritenuto necessario individuare i Consiglieri Comunali del Comune di Valle Castellana da eleggere quali componenti in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani della Laga, con i criteri e le modalità previste nello Statuto dell'Unione visto che questo Ente è stato interessato dalle elezioni amministrative del 12 Giugno 2022;

Considerato che ai sensi dell'art. 14 co. 1 dello statuto dell'Unione “ *Il Consiglio dell'Unione è composto dal Sindaco e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della minoranza;*

Atteso che il Sindaco è componente di diritto del Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani della Laga e che, pertanto, è necessario procedere all'elezione di n. 1 consigliere comunale di maggioranza e n. 1 consigliere comunale di minoranza, mediante votazione separata, a cui partecipano, separatamente, i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, ed i consiglieri di minoranza;

Effettuata la nomina di n. 2 scrutatori nelle persone dei consiglieri : Riccioni Emanuele e Stangoni Settimio;

Distribuite le schede per la votazione, il Presidente ricorda che la prima votazione riguarderà solo i consiglieri di maggioranza e che gli stessi potranno scrivere un solo nominativo fra quelli indicati nella lista di maggioranza e che la seconda votazione riguarderà solo i consiglieri di minoranza e che gli stessi potranno scrivere un solo nominativo fra quelli indicati nella lista di minoranza;

Si procede alla votazione del consigliere di maggioranza:

il Presidente, assistito dagli scrutatori ha proclamato il seguente risultato:

consiglieri votanti n. 8

hanno riportato voti:

Consigliere D'Angelo Simona n. 8

Schede Bianche: ///

Schede Nulle : ///

E' proclamato consigliere del Consiglio dell'Unione per la **maggioranza** il Consigliere D'Angelo Simona;

Si procede alla votazione del consigliere di minoranza:

il Presidente, assistito dagli scrutatori ha proclamato il seguente risultato:

consiglieri votanti n. 3

ha riportato voti:

Consigliere Gramenzi Massimiliano n. 3

Schede Bianche: ///

Schede Nulle : ///

È proclamato consigliere del Consiglio dell'Unione per la **minoranza** il Consigliere Gramenzi Massimiliano;

Visti i pareri resi dai responsabili dei servizi interessati, a norma dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/00;

Sull'esito delle eseguite votazioni accertato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai sensi della motivazione di cui alla Legge n. 241/1990;
2. **di nominare** Consiglieri del Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani della Laga i seguenti consiglieri: per la maggioranza D'Angelo Simona e per la minoranza Gramenzi Massimiliano,;
3. **di trasmettere** il presente atto all'Unione dei Comuni Montani della Laga.
4. **di dare atto** che il Sindaco Sig. Camillo D'Angelo partecipa di diritto nel consiglio dell'Unione

Inoltre, in relazione all'urgenza, con voti favorevoli all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 29-06-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Di Saverio
Giovanni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'Angelo Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 03-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03-07-2022 per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana